

MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS

a) il paragrafo 9.2.1.2 “Determinazione dei dati con dettaglio mensile” è sostituito dal seguente:

In alternativa alla procedura descritta al precedente punto 9.2.1.1, fino al 30 settembre 2010 e solo nel caso in cui l’Impresa di distribuzione non utilizzi profili di prelievo standard aggiuntivi rispetto a quelli definiti dall’Autorità con proprio provvedimento, i dati funzionali all’allocazione possono essere determinati con dettaglio mensile; a tal fine l’Impresa di distribuzione:

1. acquisisce e registra il valore del prelievo giornaliero di ciascun giorno del mese dei Punti di Riconsegna per i quali tale dato risulti disponibile (prelievo giornaliero misurato);
2. acquisisce e registra il valore del prelievo mensile dei Punti di Riconsegna caratterizzati da frequenza mensile di rilevazione del dato di misura e con disponibilità di lettura effettiva in corrispondenza della fine del mese (la lettura effettiva può essere riferita al periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il primo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno del mese e ricondotta all’ultimo giorno del mese utilizzando il profilo di prelievo del Punto di Riconsegna, determinato con le modalità descritte al punto 4.4) (prelievo mensile misurato);
3. per tutti gli altri Punti di Riconsegna effettua una stima del prelievo mensile utilizzando il profilo di prelievo di ciascun Punto di Riconsegna, determinato con le modalità descritte al punto 4.4 (la stima può riguardare l’intero mese o solo una parte di esso, in relazione alla disponibilità o meno di una lettura effettiva nel corso del mese stesso) (prelievo mensile stimato);
4. individua, mediante misura o stima alla riconsegna, l’eventuale quantitativo mensile o giornaliero immesso a proprio titolo direttamente al Punto di Consegna.

L’Impresa di distribuzione provvede a riconciliare i dati così determinati con il quantitativo mensile rilevato presso il Punto di Consegna. A tal fine determina la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il Punto di Consegna, diminuito del quantitativo di cui al precedente punto 4, e la somma dei quantitativi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, e la attribuisce in proporzione ai singoli prelievi di cui al precedente punto 3, andando così a correggere la stima precedentemente effettuata (nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e aprile si devono considerare i prelievi stimati dei soli Punti di Riconsegna con profilo di prelievo associato a categorie d’uso del gas con componente termica).